

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AVIO CLUB MADONNA DI LORETO

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione dilettantistica sportiva denominata "AVIO CLUB MADONNA DI LORETO" con sede in Via Carducci, 28 - 60025 Loreto (AN).
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2070 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART. 2

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- Esercitare ed organizzare attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, turistica e culturale per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, con prevalente attenzione al volo con apparecchi provvisti o privi di motore. In particolare, deve perseguire, nel quadro delle suddette attività, la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. Inoltre l'associazione sportiva opera per la diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l'attività e la sicurezza del volo;
- Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, turistica e sportiva al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;
- Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative e di tempo libero, favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- Favorire contatti tra gli associati aventi specifici interessi culturali o sportivi e incentivare la pratica e l'attività di volo, sia a motore che a vela, gli sport aeronautici previsti dal C.O.N.I. compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività conformandosi alle norme ed alle direttive dello stesso anche su base regionale purché attuati:
 - a) Secondo normativa e regolamenti tecnici vigenti per le attività di interesse civile e sportivo, emanati dal Ministero dei Trasporti, dall'Aviazione Civile o da altri organi competenti;
 - b) Nell'ottica del riconoscimento, da parte di autorità ed enti centrali preposti alla promozione ed al controllo delle discipline specifiche e di quelle locali cui sia demandata la tutela delle attività sportive di volo;
 - c) Per valorizzare eventi di richiamo cittadino, provinciale, regionale o comunque nazionali con spettacolarità offerta da dimostrazioni aeronautiche di ogni livello.
- Promuovere attività culturali con finalità ricreative inerenti la pratica del volo e di supporto allo sviluppo del turismo;
- Svolgere propaganda aeronautica; diffondere la cultura aeronautica e collaborare con la pubblica Autorità locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano ed operare comunque al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.
- La gestione di aeroporti, aviosuperfici, campi di volo o altre strutture, sia pubbliche che private;
- Ogni altra attività concernente la pratica del volo da diporto o sportivo realizzata con aereo certificati, ultraleggeri o quanto altro le norme in vigore permettono di utilizzare;
- Promuovere ed incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.

M. M. M.

X

L'attività potrà essere esercitata sia in Italia che all'Estero ed a tale scopo l'Associazione potrà effettuare tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre l'Associazione può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

L'Associazione è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.

TITOLO II

SOCI

ART. 3

Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non italiani, siano essi soggetti privati che rappresentanti di Enti o Associazioni, ad esclusione di partiti o movimenti politici.

Per i minori la richiesta di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve essere presentato da un socio già iscritto all'Avio Club.

La domanda deve essere seguita dal versamento degli importi stabiliti per la quota di associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 4

Le misure delle quote di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e possono essere previste speciali facilitazioni, da vagliare di volta in volta.

I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SONO DISTINTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

- SOCIO PILOTA
- SOCIO SOSTENITORE

Sono SOCI PILOTA coloro che partecipano attivamente a tutte le attività dell'Associazione con particolare riferimento a quelle di volo;

Sono SOCI SOSTENITORI tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione escluse quelle di volo. I SOCI SOSTENITORI non hanno diritto di voto ma possono partecipare all'Assemblee dei Soci.

La qualità di associato e la quota associativa sono intrasmissibili.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente.

ART. 5

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attività dell'Associazione possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni federate o di altri Enti aggregati all'Aero Club d'Italia.

L'Associazione, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni federate o altri Enti aggregati, anche indirettamente, all'Aero Club d'Italia.

ART. 6

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso alla Assemblea di soci come stabilito nell'art. 10 comma 2.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

La radiazione o dimissione non prevede lo storno della quota associativa.

ART. 7

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli art. 24 dello Statuto AeCI, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno un mese.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell'Associazione e su delibera del Consiglio Direttivo, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Associazione e dal Presidente.

I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Associazione non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO III

ORGANI DELL' AVIO CLUB

Capo I

GENERALITA'

Gli Organi dell'Avio Club locale sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Capo II

ASSEMBLEA



ART. 8

L'Assemblea è costituita da :

- il Presidente dell'Associazione, che la presiede;

Mercato

Amore

- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione:

- a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo, sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente;
- b) entro il mese di dicembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
- c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio;
- e) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo art. 24.

ART. 10

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea è convocata su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede operativa almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea o con invito spedito mediante lettera raccomandata a ogni socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Ogni socio può essere portatore, al massimo, di una delega.

ART. 12

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Salvo il disposto dell'art. 16, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capitolo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

1. dal Presidente che lo presiede e lo convoca per iscritto (fax, e-mail, poste italiane), e comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
2. da minimo 3 a massimo 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente può nominare un Vice Presidente;

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti, per il primo mandato il consiglio è composto come da Atto Costitutivo.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea; predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo IV

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i soci.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere da lui espressamente indicato.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Capo V

SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI

DECADENZE E DIMISSIONI

ART. 17

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, del Consiglio Direttivo si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.

Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 18

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione comportano l'automatica e contemporanea

decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 19

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.

ART. 20

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote di associazione annuali, dai contributi straordinari dei soci;
- c) dalle tariffe per l'uso dei beni patrimoniali da parte dei soci;
- d) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone, Enti pubblici e/o privati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;
- f) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Associazione in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da eventuali contributi dell'AeCI e di altre Amministrazioni pubbliche.

ART. 21

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 15.

ART. 22

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

ART. 23

Presso l'Associazione devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso :

- a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa viger



U 1 11 115690 647 0



Marco

W

TITOLO V
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE O
DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dai quattro quinti dei soci riuniti in
Assemblea.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto registrato il 4 FEB 2013 al n. 182

serie 3

€ 168,00

Perito per autotiro 100
per IL DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Paola MANCINI

"Firma su delega del Direttore Provinciale
(Giovanni Giurato)"

Mancini

XXXXXX